

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 6507

DEL 11/09/2015

Oggetto: **P.S.R. 2007/2013 Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” - 3° Bando. Rigetto ricorso gerarchico della “xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx” (CUAA: xxxxxxxxxxxx).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 95 del 13/08/2015 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Agenzia Argea Sardegna;
- VISTO** il P.S.R. 2007-2013, Mis.121 “Ammodernamento delle aziende agricole” - 3° bando pubblico, approvato con determinazione n. 21289/891 del 26/11/2013 del Direttore del Servizio Strutture dell'Assessorato dell'Agricoltura e RAP n. 21289/891 del 26/11/2013;
- PREMESSO** che con domanda di aiuto n°STOG/PSR/121/2014/35, rilasciata il 18/02/2014 (prot. n. 15683 del 28/02/2014), la “xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx” chiedeva di poter beneficiare del contributo previsto dalla misura in oggetto per la realizzazione di un laboratorio da adibire a minicaseificio;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 6507

DEL 11/09/2015

PREMESSO che con Determinazione n. 1490 del 07/04/2014 del Direttore dell'Area di Coordinamento delle Istruttorie, veniva approvata la graduatoria unica regionale delle domande presentate a valere sul terzo bando della misura 121. L'istanza della Società rivestiva una posizione utile in graduatoria ai fini del finanziamento;

PREMESSO che il Bando della misura in oggetto, al punto 6 *“Criteri di ammissibilità ed esclusione A) Localizzazione”*, prevede che *“gli investimenti dovranno essere realizzati esclusivamente in Sardegna nei terreni aventi destinazione urbanistica agricola, fatta eccezione per i laboratori e piccoli impianti di trasformazione che possono essere realizzati anche in zona artigianale e/o industriale e, **ove già esistenti**, che possono essere oggetto di intervento anche nei centri abitati, conformemente agli strumenti urbanistici in vigore”*

PREMESSO che in sede di istruttoria della domanda veniva rilevato che, alla data di presentazione della domanda, la Società non possedeva locali autorizzati alla trasformazione del latte conformemente agli strumenti urbanistici in vigore, come invece richiesto dal Bando. Pertanto, con nota prot. n. 78726 del 06/09/2014 il Servizio Territoriale dell'Ogliastra notificava alla Società la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

PREMESSO che in data 18/09/2014 la Società riscontrava la suddetta comunicazione, dichiarando che *“attualmente i locali oggetto delle opere previste (...) risultano regolarmente autorizzati allo svolgimento dell'attività di laboratorio per la trasformazione artigianale di prodotti agricoli - minicaseificio aziendale come da pratica edilizia n. 27/2012 del 26/03/2012 e licenza edilizia n. 20/2014 del 07/07/2014”* e che *“i locali vengono utilizzati già per la trasformazione del latte”*;

PREMESSO che le deduzioni della Società non venivano ritenute accoglibili dall'Ufficio istruttore. Di conseguenza, con Determinazione n. 6374 del 17/11/2014 del

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 6507

DEL 11/09/2015

Direttore del servizio Territoriale dell'Ogliastra, l'istanza di finanziamento veniva rigettata;

PREMESSO che in data 18/12/2014 la xxxxxxx xxxxxx x xxx presentava ricorso gerarchico avverso la suddetta determinazione di rigetto, eccependo che al momento della presentazione della domanda era in possesso di regolare licenza edilizia che però non aveva provveduto a ritirare in Comune, in attesa del provvedimento di finanziamento da parte di Argea;

PREMESSO che il 19/12/2014 la Società presentava un secondo ricorso gerarchico avverso la medesima determinazione adducendo che *“il locale oggetto di intervento risulta avere destinazione d'uso artigianale in quanto accatastato con categoria catastale C/3 “Laboratorio per arti e mestieri”;*

RILEVATO che: **1)** la richiesta di concessione edilizia per la “Trasformazione e cambio di destinazione d'uso di un locale da destinare ad attività artigianale” è stata inoltrata dalla Società al Comune di Bari Sardo in data 29/03/2012; **2)** la domanda di finanziamento è stata presentata il 18/02/2014; **3)** il Comune di Bari Sardo ha autorizzato con concessione edilizia n. 20/2014 del 07/07/2014 il suddetto cambio di destinazione d'uso;

RITENUTO che quanto eccepito dalla Ricorrente in merito alla classificazione catastale in categoria C/3 “Laboratorio per arti e mestieri” del locale in parola sia irrilevante. Infatti, come specificato in premessa, il punto 6 del Bando ammette a finanziamento interventi su laboratori e piccoli impianti di trasformazione ubicati nei centri abitati **ove già esistenti**. Nel caso di specie, il laboratorio è situato all'interno del centro abitato, quindi, doveva possedere le necessarie autorizzazioni allo svolgimento della prevista attività di minicaseificio anteriormente alla presentazione della domanda di aiuto;

CONSIDERATO che la Società ricorrente risulta autorizzata allo svolgimento dell'attività di minicaseificio all'interno del locale per il quale è stato richiesto il finanziamento

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 6507

DEL 11/09/2015

dal 07/07/2014 (data di rilascio della concessione edilizia). Pertanto, al momento della presentazione della domanda, la Società medesima non integrava il requisito di cui alla lettera A) del punto 6 del Bando della misura 121;

VISTA la relazione del Servizio Territoriale dell'Ogliastra, resa con nota prot. n. 1861 del 09/03/2015;

SENTITO il parere del Servizio degli Affari Legali, Amministrativi e del Personale;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx" (CUAA: xxxxxxxxxxxx);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale dell'Ogliastra affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART.3 di far pubblicare la presente Determinazione nella sezione "Atti" del sito web www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n°69.

Il Direttore Generale

Gianni Ibba